



COMUNE DI BELLINZAGO NOVARESE

ORIGINALE

**DELIBERAZIONE N. 105
DEL 02.07.2019**

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO: APPROVAZIONE DI SCHEMA DI “CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI CUSTODIA E PULIZIA DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI VIA CAMERI 100 E PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DEI CAMPI DI CALCIO E LOCALI DI SERVIZIO”. REVOCA DELIBERAZIONE G.C. N. 55 DEL 10.04.2019.

L'anno *duemiladiciannove*, addì *due* del mese di *luglio* alle ore **19,00** nella sede Comunale.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, sono stati convocati per oggi a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano i Signori:

			Presenti	Assenti
1	SPONGHINI Fabio	Sindaco	X	
2	BAGNATI Matteo	Assessore - Vicesindaco	X	
3	BOVIO Chiara	Assessore	X	
4	BOVIO Damiano	Assessore	X	
5	MIGLIO Claudia	Assessore	-	X
		Totale	4	1

Assiste all'adunanza il *Segretario Comunale* Dott. LELLA Francesco che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. SPONGHINI Fabio nella sua qualità di Sindaco, assume la *Presidenza* e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

N. 105 IN DATA 02.07.2019

OGGETTO: Approvazione di schema di “Convenzione per il servizio di custodia e pulizia del Centro Sportivo Comunale di Via Cameri 100 e per la gestione e la manutenzione dei campi di calcio e locali di servizio”. REVOCA DELIBERAZIONE G.C. N. 55 DEL 10.04.2019.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

1. il Comune è proprietario della struttura degli “impianti sportivi Comunali di Via Cameri”, identificata catastalmente al N.C.T. di Bellinzago Novarese al foglio 43, mappale 381, in relazione al quale è necessario provvedersi ad una costante manutenzione ordinaria e straordinaria;

2. la Struttura, destinata all’esercizio di attività sportive e ricreative, è composta principalmente da:

- Campo principale,
- Campo sportivo sussidiario da mt. 100 x 50,
- Campo allenamenti da mt. 58 x 32,
- Palestra sportiva,
- Campi da tennis,
- Locali ad uso sede/segreteria, ripostigli e magazzini, a disposizione delle diverse associazioni sportive operanti presso il Centro Sportivo,
- Aree a diversa destinazione situate all’interno del Centro Sportivo (Allegato 1)

3. il Centro Sportivo Comunale è stato realizzato al fine di promuovere e sviluppare le varie attività sportive, quale importante momento di socialità e di benessere per i cittadini; tali finalità sono intrinseche all’esistenza ed all’utilizzo della struttura.

4. l’Associazione Sportiva Dilettantistica Bulè Bellinzago, con sede in Bellinzago Novarese (NO), Via Don Minzoni, 74/A, organizzazione senza scopo di lucro, avente quali finalità statutarie quelle relative allo sport e tempo libero, affiliata alla Federazione Italiana Giuoco Calcio, a seguito di numerosi incontri intercorsi con l’Amministrazione Comunale ha chiesto di poter proseguire l'utilizzazione del Centro sportivo per lo svolgimento della propria attività e per l’organizzazione di manifestazioni, aventi carattere riconducibile ai propri fini statuari e all’interesse pubblico come sopra richiamato;

6. in data 30.06.2019 è scaduto anche il servizio di pulizia e custodia del Centro Sportivo Comunale, ad oggi servizio sostenuto dalla medesima A.S.D. Bulè Bellinzago, ;

5. l’Associazione, a fronte della gestione e manutenzione campi di calcio e locali di servizio annessi, sino al 30.06.2020:

a) si assumerà la custodia, pulizia e gestione del centro sportivo;

b) potrà realizzare a propria cura e spese una serie di interventi di migioria del Centro sportivo, inerenti i seguenti ambiti:

- realizzazione di un punto di ristoro mediante la trasformazione del portico zona spogliatoi, ovvero edificazione ex novo, per una superficie equivalente al portico zona spogliatoi;
- realizzazione dell’impianto di irrigazione del campo da calcio principale;
- sostituzione reti campo sussidiario a confine con pista ciclabile;
- messa a norma delle porte gioco “piccoli giocatori”.

Dato atto che:

1. la collaborazione fra Comune ed Associazione, finalizzata al perseguimento in comune accordo delle sopra descritte finalità, è risultata proficua già negli anni precedenti e, al fine di preservare il Centro sportivo dall'obsolescenza mantenendo una continua attenzione ad una gestione vitale e diligente, può essere opportuno stabilire un nuovo accordo convenzionale per assicurare la gestione, la manutenzione ed il miglioramento della struttura; al riguardo, l'Associazione ha altresì richiesto la possibilità di realizzare ulteriori investimenti, a vantaggio dell'intera cittadinanza;
2. il Comune ritiene necessario proseguire nella strada intrapresa, anche per evidenti ragioni sociali, stante l'elevato numero di bambini e ragazzi bellinzaghesi che, attraverso la frequentazione delle attività predisposte dall'Associazione, si avvicinano al mondo dello sport;

Ricordato che l'Associazione, fatto salvo il prioritario rispetto delle date ed orari degli impegni sportivi da essa assunti, dovrà consentire l'utilizzazione dei campi anche ad altre Società ed Associazioni sportive operanti nel Comune di Bellinzago Novarese, secondo le modalità previste dal vigente regolamento per l'utilizzo degli impianti sportivi;

Verificato che:

1. come noto, essendo gli impianti sportivi destinati al soddisfacimento dell'interesse della collettività allo svolgimento delle attività sportive (Anac, parere n. 97/2015; Consiglio di Stato, sentenza n. 3380/2016), la gestione di detti impianti, qualificabile quale "concessione di servizi", deve essere affidata nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 164 e ss., d.lgs. n. 50/2016, con applicazione delle parti I e II del Codice stesso (per quanto compatibili), comprimendosi la previsione normativa favorevole all'affidamento degli impianti sportivi ad Associazioni operanti nell'ambito dello sport, di cui all'art. 90, comma 25, L. n. 289/2002;
2. pertanto, la possibilità di individuare, in modo motivato, un diretto affidatario della gestione, deve essere limitata ai casi in cui è consentito l'affidamento diretto, per i quali è necessario verificare il combinato disposto di cui agli artt. 35 e 36, d.lgs. n. 50/2016, nel qual caso si deve fare sostanzialmente riferimento alla soglia contrattuale/convenzionale di € 40.000,00;
3. in presenza delle condizioni di cui al d.lgs. n. 50/2016, peraltro, riprende certamente vigore il "favor" stabilito dal legislatore per l'affidamento degli impianti sportivi ai sensi dell'art. 90, comma 25, L. n. 289/2002;

Valutato che, anche tenuto conto della normativa sopra richiamata, nulla osti ad accogliere la proposta dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Bulè Bellinzago, come detto affiliata alla Federazione Italiana Giuoco Calcio, ampiamente motivata dalla qualità e quantità del lavoro svolto dall'Associazione negli anni di gestione, nonché dall'impegno a realizzare importanti migliorie per il Centro sportivo, a condizione che i contributi complessivamente stabiliti a sostegno dell'Associazione medesima, per tutta la durata, siano contenuti al di sotto della soglia di € 40.000,00 e ferma restando la vigilanza che l'Ufficio tecnico comunale dovrà svolgere sugli interventi che saranno realizzati;

Vista l'allegata bozza di convenzione, la quale è confacente a quanto sopra delineato ed è destinata a regolare i rapporti tra Ente e Associazione nell'ambito del rapporto che si intende instaurare, in particolare l'A.S.D. Bulè Bellinzago, manterrà in appalto il servizio di custodia, pulizia e gestione del centro sportivo;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 55 del 10.04.2019, che con la presente si intende revocare ;

Richiesti i pareri ed attestazioni di cui all'art. 49, comma 1, d.lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli, resi nei modi di legge,

DELIBERA

1. di approvare l'affidamento in Convenzione della gestione del Centro sportivo all'Associazione Sportiva Dilettantistica Bulè Bellinzago, con sede in Bellinzago Novarese (NO), Strada Cesarina n. 5, nel rispetto della soglia di cui al combinato disposto di cui agli artt. 35 e 36, d.lgs. n. 50/2016 e secondo tutto quanto chiarito in premessa;
2. di revocare la Deliberazione di Giunta Comunale n. 55 del 10.04.2019;
3. di approvare, per conseguenza, l'allegata bozza di convenzione, destinata a regolare i rapporti tra Ente e Associazione nell'ambito del rapporto che si intende instaurare;
4. di incaricare il Responsabile del servizio tecnico di provvedere a quanto necessario per l'attuazione del presente provvedimento;
5. successivamente e separatamente, con voti unanimi favorevoli, resi nei modi di legge, di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4, d.lgs. n. 267/2000.

